

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1971 del 19/04/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO, R.R. N.41/2001 ARTT.5, 6 22 36 e TINTEGGI E GIARDINI DI CAPELLA ANDREA GIOVANNI - DOMANDA 05.09.2022 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO AGRICOLO IRRIGUO, DAL RIO MARZOCCO IN COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR) , LOCALITA' MARZOCCO. PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA CONCESSIONE. PROCEDIMENTO PR22A0037 . SINADOC 30453
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2048 del 19/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove APRILE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, successivamente prorogato con DDG 126/2021, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, successivamente prorogato con DDG 126/2021.

Preso atto che ai sensi dell'art.4 di detto Regolamento compete al suddetto Dirigente di provvedere definitivamente nel merito dell'istanza presentata dalla Ditta Tinteggi e Giardi-

ni di Capella Andrea Giovanni, C.F. CPLNRG82R24Z133W, p.I.V.A. 02688850342, acquisita agli atti in data 05.09.2022, prot 144738, tesa ad ottenere la concessione in oggetto;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo di detta istanza tesa all'ottenimento della concessione a derivare acqua pubblica dal rio Marzocco in loc. Marzocco, del Comune di Borgo Val di Taro (PR) su terreno demaniale, sDati catastali: foglio 44 antistante lato Est mappale 157, Coordinate UTM 32: X: 560781, Y: 4929126, da cui si evince che:

a) le opere di captazione in progetto sono costituite da opera mobile di captazione effettuata mediante posa di panconcello mobile a sbarramento del flusso idrico del rio Marzocco .

b) il prelievo delle acque derivate è destinato ad uso uso agricolo irriguo con superficie da irrigare di estensione di ettari 0,135 (1.350mq) e vi sono praticati i seguenti tipi di colture:

a) orticoltura in serra sup. ha 0,045 (450mq) fg. 59 mapp.li 6 (parte), 252 (parte) b) orticoltura in campo aperto sup. ha 0,09 (900mq) fg. 59 mapp.li 6 (parte), 252 (parte);

c) la portata massima da derivare è pari a 2 l/sec.;

DATO ATTO:

che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza in massima delle rappresentazioni grafiche del progetto e degli ulteriori elaborati progettuali di corredo dell' istanza;

-che l'istruttoria e l'esame progettuale si sono estesi ai dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed alla fattibilità di eventuali impianti utili a consentire il risparmio dell'acqua, ex art. 6, comma 3), lett. e ed f, del RR 41/2001 e ai sensi del disposto dell' art. 23, commi 3) e 9), e art. 25, comma 1), DLgs n. 152/1999 e successive disposizioni integrative di cui al decreto n. 258/2000, con particolare riferimento alla tipologia della coltura in relazione alla disponibilità della risorsa idrica;

-che nei termini di legge non sono state presentate istanze concorrenti ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, comma 1, del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come sostituito dall'art. 23, comma 2, del DLgs n. 152/1999 e successive norme integrative;

-che non sono state presentate opposizioni od osservazioni, da parte di terzi o Enti ai quali il provvedimento medesimo è stato inviato, ai sensi degli artt. 7,8 e 9, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 in materia di partecipazione al procedimento amministrativo;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

che in base alla valutazione ex ante condotta col "Metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Esclusione", definiti dalla medesima direttiva, risultando conseguentemente incompatibile e quindi non concedibile;

CONSIDERATO INOLTRE:

che Il prelievo risulta inoltre incompatibile rispetto alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05.09.2016 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" in quanto la richiesta eccede i limiti dettati dalla succitata DGR (578 mc/anno concedibili a fronte di 1000 mc richiesti).

Che a seguito delle risultanze di cui sopra il servizio ha provveduto alla notifica di preavviso di diniego ai sensi degli art 22 RR n. 41/2001 e art. 10 bis L n. 241/1990 in data 27.09.2022 prot PG/2022/158055 e che nel termine fissato di trenta giorni il richiedente non ha presentato osservazioni e/o opposizioni in merito.

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria esperita e delle valutazioni di cui sopra che la concessione **non possa essere rilasciata** in forza del disposto dell'art. 22, del Regolamento Regionale n. 41 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2385 in data 12.11.2001;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
il diniego della concessione richiesta dalla Ditta TINTEGGI E GIARDINI DI CAPELLA ANDREA GIOVANNI, C.F. CPLNRG82R24Z133W, p.I.V.A. 02688850342, con l'istanza indicata in epigrafe, ai sensi dell' art. 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001 per la incompatibilità del prelievo proposto in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era", ai sensi dell' art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, in applicazione della "Direttiva Derivazioni" emanata dall' Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), con risultato di "Esclusione", risultando conseguentemente incompatibile e quindi non concedibile;

Il prelievo risulta inoltre incompatibile rispetto alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05.09.2016 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" in quanto la richiesta eccede i limiti dettati dalla succitata DGR (578 mc/anno concedibili a fronte di 1000 mc richiesti);

- di dare atto che secondo quanto previsto dal il Dlgs n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.
- Che ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma provvederà all'esecuzione del presente atto ed alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi" Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest ARPAE, Pietro Tomasaz Boggio;
- di dare atto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in Parma, P.le della Pace, 1; le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità

giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

Di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata o raccomandata AR.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.